COMUNE DI NURRI

Provincia Sud Sardegna

Corso Italia 138
Tel. 0782/849005
E.mail segreteria@comune.nurri.ca.it; pec: protocollo@pec.comune.nurri.ca.it
Cod. Fisc. 81000150912 – Partita Iva 00176070910

AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: Procedura aperta su SARDEGNA CAT per l'affidamento del servizio di cura mantenimento e custodia cani randagi per mesi 36. CIG 99404216E8 - Anni 2023/2026 Dal 14.08.2023 al 13.08.2026

Capitolato speciale di gara

Art. 1- Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale di Nurri.

La cattura è a cura della competente ATS Sardegna, ASSL Cagliari Servizio Veterinario, ai sensi della L. 14 Agosto 1991 n° 281, della L.R. n. 21 del 18 maggio 1994 e sue modifiche ed integrazioni, nonché delle direttive emanate dalla giunta regionale con deliberazione n. 17/39 del 27.4.2010.

L'attività oggetto dell'appalto prevede, in particolare, la gestione dei seguenti servizi:

A) custodia, cura e mantenimento dei cani presso struttura di ricovero idonea e conforme alla normativa e munita delle necessarie autorizzazioni sanitarie di proprietà dell'appaltatore;

B) tutti gli interventi e le cure sanitarie ordinarie e straordinarie atte a garantire la regolarità dello stato igienico e sanitario degli animali custoditi;

C) trasporto, smaltimento e distruzione delle carcasse dei cani deceduti presso impianto autorizzato di incenerimento (la carcassa dovrà essere conservata integralmente tramite congelamento).

Art. 2 - Requisiti della struttura - Capacità tecniche e professionali

A pena di esclusione sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti gestori in possesso di una struttura adibita a canile che:

- sia in possesso dell'autorizzazione sanitaria del Sindaco (territorialmente competente), che deve essere acquisita previo nullaosta sanitario congiunto del Servizio di Igiene pubblica e del Servizio di Igiene degli Allevamenti della ASL competente (Art. 8 L.R. 21/94 - Art. 3, comma 12., lettera c) del DPGR 1/99).
La struttura dovrà, a pena di esclusione, essere in possesso di tutti i requisiti contenuti nel DPRG 1/99 art. 3 e 4, in particolare il canile deve:

a) avere reparti per il ricovero permanente o comunque oltre i termini previsti per la custodia temporanea;

b) avere un reparto di isolamento temporaneo in caso di necessità;

c) avere un ambulatorio veterinario;

d) essere dotato di uffici;

e) essere convenientemente isolato fisicamente e acusticamente da altri edifici;

f) non sorgere nel perimetro di altre strutture sanitarie o annonarie;

g) la sua ubicazione deve essere approvata dal servizio di igiene pubblica di concerto col servizio veterinario della A.S.L. di competenza che ne valuta anche l'idoneità rispetto alle vigenti norme di igiene e sanità pubblica previste per i concentramenti e la stabulazione di animali;

h) essere adeguatamente recintato in modo da impedire l'accesso ai non addetti o autorizzati;

i) essere dotati di un paddock: si tratta di uno spazio all'aperto, recintato adeguatamente, dove i cani hanno la possibilità di fare sufficiente moto, di svolgere attività ludica e di socializzazione;

l) avere una dimensione minima di custodia di 150 cani ai sensi del D.P.G.R. n. 1/99 (art. 11) e alla Deliberazione G.R. n. 17/39 del 2010 che prevede "*..un canile rifugio dovrebbe avere dimensioni comprese tra un minimo di 150 ed un massimo di 250 cani ricoverati*";

m) essere ubicato nel territorio della Regione Sardegna, nel raggio di 50 km in linea d'aria dal Comune di Nurri.

La ditta deve essere in regola alla data di pubblicazione del bando con gli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/08 e smi relativamente agli obblighi per la sicurezza sul lavoro. Al momento dell'aggiudicazione dovranno essere comunicati i nominativi dei responsabili della sicurezza e del responsabile dei lavoratori.

La ditta dovrà essere in regola con tutte le autorizzazioni di legge, sia di carattere sanitario che fiscale, per quanto riguarda la custodia ed il mantenimento di tutti i tipi di cani sia nella fase di osservazione sanitaria che in quella di rifugio.

Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante si riserva di effettuare i relativi sopralluoghi per la verifica delle dichiarazioni fornite dalla ditta aggiudicataria riservandosi la revoca dell'aggiudicazione laddove i requisiti rilevati non fossero rispondenti alle dichiarazioni presentate in sede di gara e acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Art. 3 - Consegna e ritiro degli animali

Il servizio di cattura dei cani randagi o vaganti sarà effettuato dalla ATS Sardegna, ASSL Cagliari Servizio Veterinario. La consegna ed il trasferimento dei cani catturati sul territorio comunale presso la struttura canile sanitario/rifugio della ditta affidataria è effettuata su disposizione della Polizia Locale di Nurri. Il ritiro degli animali dal territorio comunale di Nurri ed il trasporto alla struttura canile sarà a carico della ditta affidataria.

Art. 4 - Obblighi dell'affidatario

Il servizio dovrà essere svolto con la stretta osservanza di quanto previsto dal presente capitolato e dalle seguenti fonti normative: Comunitarie: Regolamento 2003/998/CE Nazionali: DPR 320/1954 (Reg.Polizia Veterinaria); DPR 31.3.1979; L.281/1991; L.266/91 (legge quadro sul volontariato); D.Lgs 267/2000 (TU. Enti Locali); Circolare 14.05.2001 n.5 del Ministero della Sanità; DPCM 28.02.2003; L.189/2004; Circolare 2725/PI.8.d/318 del 27.7.2006 del Ministero della Salute; DM 23.03.2007; Ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 6.8.2008 (identificazione e registrazione della popolazione canina); del 18.12.2008, modificata il 19.03.2009 (norme sul divieto di utilizzo di detenzione di esche e di bocconi avvelenati); OM 3.3.2009, e successive proroghe (tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani). Regionali: LR n. 39 del 13.9.1993; LR n. 21 del 18.05.1994; LR n.35 del 01.08.1996; DPRG 4.3.1999, N. 1 (Regolamento di attuazione delle Leggi 281, 21 e 35); delibera di Giunta Regionale n. 17/39 del 27.04.2010 e relativo allegato contenente "direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali da affezione".

L'aggiudicatario ha l'obbligo di garantire il trasferimento a proprie spese dei cani ricoverati presso il canile attualmente convenzionato presso il canile di nuova custodia.

La Ditta affidataria dovrà provvedere a:

a) garantire la custodia ed il mantenimento quotidiano degli animali in modo da assicurare il più elevato stato di benessere possibile per gli animali ospitati, secondo regole di buona condotta e diligente cura;

b) alimentare giornalmente i cani avuti in consegna dal Comune con mangimi bilanciati, somministrati in quantità tale da assicurare il mantenimento degli animali in buona salute;

c) assicurare a ciascun cane la superficie minima prevista dalla vigente normativa;

d) tenere gli spazi destinati agli animali nelle condizioni igienico sanitarie ottimali rimuovendo giornalmente le deiezioni liquide e solide;

e) effettuare periodici ed adeguati interventi di disinfezione, disinfestazioni antiparassitarie e derattizzazione dell'intera area adibita a canile. I cani ricoverati dovranno essere inoltre seguiti sotto il profilo sanitario per eventuali visite, cure, interventi chirurgici, terapie e quanto altro dovesse rendersi necessario per la salute degli stessi, a spese della ditta affidataria;

f) consentire l'accesso al canile secondo il calendario stilato di comune accordo, a cittadini, scolaresche e associazioni di protezione animale stimolando lo sviluppo di esperienze interattive con i cani presenti, al fine di fornire le basi per un corretto rapporto uomo-cane-ambiente e garantendo una decorosa accoglienza e la sicurezza per i visitatori. In particolare la ditta aggiudicataria si impegna a mantenere un orario di apertura al pubblico di almeno 3 ore giornaliere per almeno 6 giorni la settimana (festivi esclusi);

g) garantire tutte le necessarie vaccinazioni e sterilizzazioni occorrenti in caso di affido e non;

h) eseguire la pulizia costante dell'area di pertinenza;

i) nel caso in cui si tratti di struttura ubicata al di fuori del territorio di competenza della ATS Sardegna, ASSL Cagliari Servizio Veterinario, la ditta aggiudicataria dovrà garantire il trasporto degli animali catturati sul territorio comunale presso la struttura stessa. In tal caso, in accordo con il personale del servizio veterinario dovrà effettuare il ritiro degli animali catturati presso il luogo concordato dalle parti, senza alcun onere aggiuntivo per l'Ente;

l) garantire la reperibilità h 24 tutti i giorni compresi i festivi al ricevimento dei cani catturati;

m) il carteggio relativo agli affidamenti verrà inviato al Responsabile del Settore Polizia Locale ogni mese, per le verifiche del caso;

n) la formalizzazione dell'atto di affidamento/adozione deve avvenire mediante compilazione di un documento specifico.

Il responsabile del canile trasmette entro tre giorni l'atto di adozione al Comune e alla ATS Sardegna, ASSL Cagliari Servizio Veterinario presso la quale è registrato il cane per l'aggiornamento e variazione anagrafica nella banca dati regionale. L'adozione non può avvenire prima che siano trascorsi 15 giorni dalla cattura del cane, ed ha natura di affidamento temporaneo fino a che non siano trascorsi i 60 giorni di tempo previsti dalla legge perché un eventuale proprietario reclami la proprietà del cane catturato. Trascorsi i 60 giorni dalla cattura senza che nessuno abbia reclamato la proprietà del cane (e senza che l'interessato abbia formalmente rinunciato all'adozione), l'affidamento temporaneo diventa automaticamente definitiva e l'affidatario acquista la piena proprietà del cane adottato.

L'Azienda Sanitaria Locale, dove è situato il canile, provvederà all'identificazione dei cani catturati mediante l'inoculazione di microchip e la ditta affidataria dovrà trasmettere all'Ufficio del Settore Polizia Locale del Comune di Nurri una scheda contenente i seguenti dati:

- data e numero del verbale d'affidamento;

- i dati segnaletici dell'animale con relative fotografie;

- numero microchip.

La ditta aggiudicataria dovrà assicurare la tenuta di un registro di carico e scarico con tutti i dati segnaletici del cane (data e numero verbale affidamento, data e numero microchip, decesso o affidamento a terzi), nonché garantire tutte le vaccinazioni occorrenti in caso di affido. I cani, per essere facilmente individuabili, oltre al microchip, che sarà effettuato dall' ATS Sardegna, ASSL Cagliari Servizio Veterinario, dovranno essere dotati, a cura del titolare del rifugio, di collare con numero di identificazione corrispondente a quello riportato su apposito registro di carico e scarico degli animali nonché della data di ingresso dell'identificativo "Comune di Nurri".

La ditta aggiudicataria non potrà in nessun caso accettare la diretta consegna di animali da parte di privati.

Sono a carico del proprietario che ne richiede la restituzione i costi di cattura, trasporto, custodia e mantenimento.

La Ditta affidataria è tenuta a svolgere almeno ogni 12 mesi un evento pubblico sul territorio di Nurri che pubblicizzi il contrasto e lotta al randagismo ovvero la cultura del benessere animale ovvero la promozione delle adozioni ovvero altri obiettivi attinenti all'affidamento del servizio in parola.

Art. 5 - Controlli

L'ufficio competente del Settore Polizia Locale del Comune di Nurri, cui è demandato il controllo sull'esatto e corretto svolgimento del servizio, ha facoltà di eseguire:

-controllo e verifica dei verbali di affidamento;

-visite periodiche, previa comunicazione telefonica alla struttura per accertare l'esistenza in vita degli animali affidati e ispezioni per accertare le idonee condizioni igieniche di mantenimento dei cani;

Art. 6- Decesso dei cani ricoverati

In caso di decesso di un animale ad essa affidato, la ditta aggiudicataria provvederà a dare immediata comunicazione al Settore Polizia Locale di Nurri e all' ATS Sardegna, ASSL Cagliari Servizio Veterinario, il quale provvederà a redigere apposito verbale prima dell'inoltro della carcassa presso un impianto autorizzato ai sensi del D.Lgs 508/92 e smi.

Art. 7 - Affidamento a terzi degli animali

Nel caso di richiesta d'affidamento da parte di privati di animali in custodia, la ditta aggiudicataria potrà procedere direttamente, previo parere dell'ATS Sardegna, ASSL Cagliari Servizio Veterinario competente per territori, dandone comunicazione al Comando di Polizia Locale. In tal caso la ditta dovrà provvedere, a propria cura e spese, a tutte le necessarie vaccinazioni, sterilizzazione e non avrà nulla a pretendere dall'Ente per la riduzione degli introiti.

Art. 8. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisito relativo al possesso dell'autorizzazione sanitaria del Sindaco di cui all'art. 2 del presente capitolato "Requisiti della struttura - Capacita' tecniche e professionali" deve essere posseduto da:

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Art. 9 - Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisito relativo al possesso dell'autorizzazione sanitaria del Sindaco di cui al di cui all'art. 2 del presente capitolato "Requisiti della struttura - Capacità tecniche e professionali" deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Art. 10 - Durata e importo a base d'asta

L'appalto avrà la durata di mesi 36 (trentasei) dal 14.08.2023 al 13.08.2026. L'importo a base d'asta è fissato in € 2.90 (I.V.A. esclusa) per il costo giornaliero di ogni cane (comprensiva delle spese per medicinali), e in € 30,00 (I.V.A. esclusa) per lo smaltimento e trasporto per ogni singola carcassa animale.

L'importo complessivo relativo all'intera durata dell'appalto (36 mesi) è pari a € 95.295,00 al netto d'IVA al 22 % (€ 116.259,90 IVA inclusa);

Il prezzo a base d'asta è riferito a tutti i tipi di cani compresi i cuccioli nati da cagne gravide al momento della cattura ed è onnicomprensivo di qualsiasi altro onere relativo a mezzi e personale per l'espletamento del servizio di ricovero, custodia, cure sanitarie e mantenimento.

Al fine di espletare le procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, è possibile una proroga del contratto per una durata massima di sei mesi.

Considerato che le attività relative alla presente procedura di appalto verranno svolte in locali propri dell'appaltatore con proprie attrezzature utilizzate per l'esercizio della sua attività, risultando sia i locali che le attrezzature estranee al committente, non trova applicazione quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs 81/08.

Art. 11 - Rispetto della normativa in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro

L'impresa è tenuta all'osservanza delle disposizioni in vigore in materia di sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro ed in particolare a quanto disposto dal D.Lgs. 81/08. L'impresa dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, e dovrà adottare tutti gli accorgimenti e cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette e di terzi. L'impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art.4 c. 4° ex Dlgs. 626/94, così come modificato e/o integrato dal D.lgs 81/08 e ss.mm.in.

Art. 12 - Responsabilita' per rischi e danni

La ditta aggiudicataria del servizio in argomento, solleva il Comune da ogni responsabilità derivanti da rischi o danni provocati nell'espletamento del servizio stesso, a persone o Enti pubblici o privati.

Art. 13 - Fatturazione e pagamento del compenso

I compensi spettanti per effetto dell'appalto, corrispondenti all'importo unitario moltiplicato per ogni animale ospitato ed i giorni di effettivo ricovero, nonché per lo smaltimento e trasporto di carcasse, verranno erogati con cadenza bimestrale entro 30 gg dalla presentazione dei prospetti riepilogativi circa la presenza dei cani ed ogni altra indicazione necessaria, e di regolare fattura emessa a norma di legge. La fattura dovrà riportare le indicazioni sulle modalità di accredito dell'importo indicato secondo le norme vigenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

A detta fattura dovrà essere allegata una scheda riepilogativa riportante:

- l'elenco dei cani ospitati presso la struttura (con numero microchip);

- la data di entrata e di uscita;

- i relativi giorni di presenza.

Sarà cura dell'Area Amministrativa del Comune di Nurri verificare la posizione contributiva della ditta, richiedendo agli enti previdenziali e assicurativi il relativo documento (DURC).

La liquidazione, con cadenza bimestrale, delle competenze spettanti alla ditta affidataria del servizio avverrà dietro presentazione di regolare fattura e di tutti i documenti e dati necessari per la liquidazione (dati relativi alla trasparenza sui flussi finanziari) e previo accertamento da parte del Comune della regolarità contributiva della ditta.

Art. 14 - Verifiche e controlli

All'ATS Sardegna, ASSL Cagliari Servizio Veterinario è demandata l'attività di vigilanza e controllo sulla struttura convenzionata. Il Comune si riserva la più ampia ed insindacabile facoltà, senza che l'affidatario possa nulla eccepire, di effettuare in qualsiasi momento, mediante personale proprio o incaricato, verifiche e controlli riguardo le attrezzature, i locali, il regolare svolgimento del servizio e non solo al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite dalla vigente legislazione e dal presente capitolato. Per la funzionalità dei controlli l'affidatario è obbligato a fornire tutta la collaborazione necessaria. Eventuali contestazioni verranno effettuate in contraddittorio con il responsabile della struttura.

Art. 15 - Inadempienze e penalità

In caso di insufficiente prestazione di servizio o di inosservanza di quanto prescritto dalla vigente legislazione e dal presente capitolato, constatato dagli organi di controllo di cui al precedente art. 13 sarà applicata una penale pecuniaria nella misura prevista dalla normativa vigente in materia.

Per ogni violazione contestata in difetto della disciplina del presente capitolato speciale sarà applicata una penale di euro 100,00.
Detta penale sarà applicata sull'importo netto della fattura del bimestre cui si riferisce il disservizio o l'inosservanza.

Art. 16 - Risoluzione del contratto

Il Comune ha facoltà, ai sensi e per effetto delle norme al Codice Civile, di procedere alla risoluzione del contratto, con incameramento della cauzione prestata e facendo salvi i maggiori danni subiti in conseguenza della mancata esecuzione del contratto, qualora le violazioni non vengano eliminate in seguito a formale diffida e comunque vengano ripetute più di tre volte.

Art. 17 - Responsabile del procedimento e contatti

- Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Cancedda Barbara

Contatti per informazioni relative all'esecuzione dei lavori e di carattere amministrativo:

- tel. 0782849005

- PEC: protocollo@pec.comune.nurri.ca.it

- E-MAIL: segreteria@comune.nurri.ca.it

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato speciale di gara si farà riferimento alle disposizioni di Legge e regolamenti in materia, nonché ad ogni altra forma di carattere generale, in quanto compatibile.